



Consiglio del 8 gennaio 2014

Punto 2 all' ODG

Antiriciclaggio - Adeguata verifica: risposta alla Banca d'Italia

ALLEGATO 2.2

Risposta delle società di factoring alla lettera Bankitalia in materia di adeguata verifica debitori factoring.

Trasmesso a mezzo email il 31/12/2013

Spettabile Banca d'Italia
Area Vigilanza Bancaria e finanziaria
Servizio Rapporti esterni e Affari generali
Divisione Rapporti con le Autorità
Via Milano, 64
00184 ROMA (RM)

Copia per conoscenza:
Spettabile Banca d'Italia
Unità di informazione finanziaria (UIF)
Via Nazionale, 187
00187 ROMA (RM)

Oggetto: Quesiti in materia antiriciclaggio

Le scriventi società di factoring, associate ad Assifact, hanno esaminato il riscontro di Banca d'Italia ai quesiti posti dall'Associazione in materia di antiriciclaggio (prot. N. 1150411/13 dell'11/12/2013) e ritengono necessario, in considerazione dell'estrema gravità della situazione da esso generata, portare all'attenzione di codesta Banca le seguenti considerazioni e avanzare istanza urgente di un incontro con codesto Servizio.

A seguito dell'interpretazione della disciplina antiriciclaggio ivi fornita, le nostre società si trovano davanti ad un'alternativa, nell'immediato, fra la potenziale interruzione dell'operatività e la prosecuzione dell'operatività in condizioni tali da non riuscire a garantire la conformità alla normativa antiriciclaggio nella declinazione prospettata.

Alcune delle motivazioni addotte da codesta Autorità a supporto della applicabilità dell'obbligo di adeguata verifica anche ai pagamenti ricevuti dal debitore ceduto, seppure ne venga riconosciuta la difficoltà, si poggiano, ad avviso delle scriventi, su premesse non condivisibili, che si ritiene opportuno evidenziare immediatamente, nella prospettiva di una più dettagliata discussione.

A livello internazionale è assai diffusa e consolidata la consapevolezza che nel settore del factoring il rischio di incorrere nell'utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo appare più contenuto rispetto ad altri settori, esauendosi di fatto nella frode fiscale connessa a fatturazione su prestazioni inesistenti.

Il minor rischio di riciclaggio è dovuto proprio alle caratteristiche del prodotto e, in particolare, al fatto che il factor:

- registra e gestisce le fatture e i partitari clienti dei propri cedenti;
- riceve e gestisce in proprio gli incassi derivanti dai debitori ceduti;
- effettua una valutazione del debitore ceduto e ne monitora, nel continuo, l'evoluzione del merito creditizio, attraverso l'utilizzo di tutte le fonti informative pubbliche.

Tali elementi configurano una conoscenza appropriata della controparte debitrice e contribuiscono a mitigare effettivamente il rischio riciclaggio nell'attività di factoring rispetto ad altri prodotti simili, ad esempio l'anticipo fatture (ove, invece, la conoscenza e il monitoraggio dei debitori sono

sicuramente ridotti, se non assenti), per i quali è tuttavia previsto un trattamento assai più favorevole ai fini della normativa antiriciclaggio rispetto a quello attualmente proposto per il factoring, non avendo gli operatori alcun obbligo di procedere all'adeguata verifica dei debitori ceduti. Tale anomala situazione si ritiene sia generata non tanto da una effettiva ponderazione del rischio riciclaggio insito nei vari prodotti, quanto più dalla necessità di rispondere a requisiti di natura squisitamente tecnica, derivanti dall'impianto della normativa secondaria emanata da codesta Banca. Appare infatti evidente, dallo svolgimento della lettera, che codesto Servizio lega la necessità di svolgere l'adeguata verifica sul debitore ceduto alla necessità di assicurare una coerenza nelle registrazioni in AUI piuttosto che all'interpretazione giuridica delle disposizioni della normativa primaria e della direttiva da cui essa discende.

Le scriventi società ritengono del tutto inappropriato che proprio gli elementi fondanti del prodotto "factoring", che contribuiscono a contenere il rischio di credito e di riciclaggio dell'operazione, stiano alla base della richiesta al settore di adempimenti di tale portata. Inoltre, non si rinviene nella disciplina primaria nazionale né nella direttiva comunitaria alcun elemento tale da indurre a ritenere che il debitore ceduto possa rappresentare un "cliente": l'operazione è infatti disposta da quest'ultimo nei confronti del proprio istituto bancario di riferimento (il quale già svolge l'attività di adeguata verifica del proprio cliente), mentre il factor può solo ricevere passivamente il pagamento.

Tale impostazione appare inoltre irrobustita dal confronto delle prassi a livello internazionale: non risulta infatti che alcuno dei Paesi dell'Unione Europea abbia interpretato la direttiva in maniera tale da richiedere l'adeguata verifica sul debitore ceduto nell'ambito di operazioni di factoring (in base ai primi approfondimenti compiuti dall'EU Federation for the Factoring and Commercial Finance Industry, l'organo che rappresenta l'industria del factoring presso gli organi dell'Unione Europea). A titolo di esempio, il Joint Money Laundering Steering Group (JMLSG), un organismo operante nel Regno Unito che raccoglie le principali Associazioni di categoria del settore finanziario, fornendo linee guida dettagliate per lo svolgimento degli adempimenti antiriciclaggio nell'ambito di ciascun servizio finanziario, così dispone per le operazioni di invoice finance (fra cui sono incluse le operazioni di factoring):

"21.27 Whilst customers [the client's debtors] may be identified for routine credit risk or collection purposes by the invoice finance company, the requirement to identify, or verify the identity, of these customers does not apply."¹

E' in ogni caso ben noto alle società di factoring che il contatto con il debitore ceduto che concorda una forma di ulteriore dilazione di pagamento configura un rapporto continuativo, ed infatti già oggi tali soggetti vengono sottoposti ad adeguata verifica, alla stregua dei cedenti, rientrando, nella concezione di "cliente" fatta propria dall'industria (concezione peraltro a suo tempo confermata dall'UIC nella comunicazione n. 22833 del 18 novembre 2002). Si tratta peraltro di un numero limitato di posizioni rispetto al complesso degli incassi di crediti commerciali gestiti dal settore.

Sulla base di tali considerazioni, le scriventi società ritengono che l'interpretazione fornita da codesta Banca, volta a prevedere l'obbligo di adeguata verifica nei confronti dei debitori ceduti, anche ove non contrattualizzati, non trovi riscontro nella disciplina primaria nazionale né in quella comunitaria, non essendo inoltre coerente con l'effettivo grado di rischio dell'operazione e

¹ Il documento completo è disponibile al seguente indirizzo: <http://www.jmlsg.org.uk/industry-guidance/article/jmlsg-guidance-current>

rappresentando pertanto una duplicazione dell'attività di identificazione e verifica già svolta dalla banca, presso cui il debitore ha il proprio conto corrente, e un grave danno all'operatività dell'industria italiana del factoring anche nel confronto internazionale.

L'adeguata verifica sui debitori ceduti, inoltre, come già evidenziato dall'Associazione di categoria nel corso dei contatti precedenti, si scontra con difficoltà e problematiche oggettive difficilmente superabili (per la descrizione delle quali si rimanda alle lettere già inviate da Assifact). A tale proposito, si sottolinea inoltre che pure le indicazioni fornite da codesta Banca al fine di contenere l'impatto di tale interpretazione non appaiono del tutto pertinenti ed efficaci.

Codesta Banca fa presente che l'obbligo di adeguata verifica sussiste solo per i pagamenti di importo pari o superiore a € 15.000. Tale soglia risulta essere pressoché marginale e residua per le operazioni di factoring, che operando in un contesto "corporate" e non "retail" coinvolgono nella grande maggioranza dei casi importi superiori ai 15.000 €. Tale ipotesi non alleggerisce pertanto l'impatto di tale adempimento sulla complessiva operatività.

L'adeguata verifica non può essere svolta avvalendosi della collaborazione dei cedenti. Si ricorda infatti che il factor acquista, nella quasi totalità dei casi, crediti di natura commerciale e pertanto i cedenti sono rappresentati da imprese. Non si tratta quindi, salvo alcuni casi residuali, di intermediari abilitati che svolgono in precedenza l'adeguata verifica, né si tratta di promotori finanziari, agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi.

Preme anche sottolineare che le registrazioni in AUI dei pagamenti erano storicamente effettuate dalle società di factoring ponendo l'intermediario cessionario come beneficiario dei fondi: orientamenti diversi e non uniformi sono emersi a partire dalla prima revisione delle disposizioni sull'adeguata verifica della clientela ed anche a seguito di ispezioni condotte da codesta Banca presso alcuni operatori del settore, da cui sono pervenuti messaggi e indicazioni disomogenei che hanno condotto il settore ad implementare, non senza aggravio di costi, impostazioni divergenti, nelle more dei chiarimenti richiesti a codesta Banca.

Le società di factoring hanno da tempo intrapreso, in autonomia e sia a livello individuale che associativo, un percorso volto all'incremento della qualità degli adempimenti antiriciclaggio posti in essere dal settore, fra cui si segnalano anche forme di verifica del debitore ceduto che includono, in talune realtà dimensionali ed operative, il passaggio dei nominativi nelle liste reputazionali. Tale attività, eventualmente ricompresa nell'ambito di una adeguata verifica di natura cartolare, rappresenta allo stato attuale l'unica forma di adeguata verifica sul debitore ceduto che rientri nelle possibilità delle banche e degli intermediari operanti nel settore del factoring. L'eventuale completamento con l'idonea attestazione rilasciata da un intermediario abilitato che abbia in precedenza provveduto all'adeguata verifica in presenza del debitore ceduto, che comunque si ritiene non risolutiva, potrà essere posto in essere esclusivamente a seguito di un intervento del sistema bancario tale da includere tale attestazione nell'ambito dei flussi informativi interbancari scambiati in occasione del bonifico. Anche in tal caso, ad ogni modo, sarebbe necessario prevedere un idoneo scarico di responsabilità per la società di factoring e i suoi dipendenti.

Ove tale modalità di verifica, già parzialmente applicata nel settore, non fosse ritenuta adeguata, si prospetterebbe, come anticipato in premessa, l'eventualità di una interruzione dell'attività di incasso dai debitori ceduti ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, configurando la rottura del meccanismo di autoliquidabilità dell'operazione di factoring, con

conseguente richiesta ai clienti di procedere alla restituzione di buona parte dei circa 35 miliardi di euro di anticipazioni attualmente in essere. A tale proposito, si potrebbe diversamente ritenere, con buone ragioni, che la natura dell'operazione non consenta al factor di interrompere o rinviare l'esecuzione dell'operazione anche nel caso in cui non sia possibile svolgere l'adeguata verifica. Infatti, il pagamento del debitore ceduto assolve ad una obbligazione contrattuale, di natura commerciale, che quest'ultimo ha con il cedente. L'interruzione (o il rinvio) dell'operazione potrebbe comportare per tali soggetti l'apertura di contenziosi con i propri fornitori, tenendo inoltre presente che i pagamenti nelle transazioni commerciali sono disciplinati dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 che prevede sanzioni di varia natura per il compratore inadempiente. Su tali basi, il factor non sembra quindi potersi rifiutare di ricevere il pagamento del debitore ceduto. Si potrebbe pertanto ritenere di trovarsi nella situazione di cui all'art. 23, comma 3, nel quale è specificato che "nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 41". Pertanto, non potendo procedere all'adeguata verifica nei confronti dei debitori ceduti (se non nelle modalità richiamate), e ipotizzando la necessità di una prosecuzione dell'operatività, si prospetta l'evenienza, paradossale e ben lontana dalla situazione reale di tali operazioni, della trasmissione da parte delle società di factoring di innumerevoli segnalazioni di operazioni sospette, una per ciascun pagamento ricevuto da debitori per i quali non è stato possibile procedere all'adeguata verifica, seppure con insostenibili aggravii operativi.

Le scriventi società invitano quindi nuovamente codesto Servizio a fornire la propria disponibilità ad un incontro urgente con il settore del factoring al fine di discutere congiuntamente soluzioni operative e/o normative con l'obiettivo di evitare il verificarsi del preoccupante scenario di cui sopra e di mettere il settore in condizione di operare nel rispetto della normativa antiriciclaggio, in coerenza con l'effettivo rischio di riciclaggio insito nell'operazione, e continuare a svolgere con serenità il proprio ruolo di sostegno alla liquidità delle imprese.

Distinti saluti

Aosta Factor	Credem Factor	Ifitalia
Banca Farmafactoring	Emil-Ro Factor	Mediofactoring
Banca Ifis	Enel.Factor	MPS Leasing & Factoring
Barclays Bank	Eurofactor Italia	Sace FCT
BCC Factoring	Factorit	Serfactoring
Beta Skye	Fercredit	SG Factoring
Centro Factoring	GE Capital	UBI Factor
Claris Factor	Generalfinance	Unicredit Factoring